

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

N. 37 DEL 30/06/2021

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

N. 23 DEL 09/04/2025

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

N. _____ DEL _____

Indice

Titolo I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Definizioni

Titolo II – NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 4 – Atti vietati

Art. 5 – Manutenzione e pulizia di locali ed oggetti prospettanti sulla pubblica via

Art. 6 – Viali e giardini pubblici

Art. 7 – Obblighi e divieti imposti ai proprietari di cani

Art. 8 – Sgombero della neve nell'abitato

Titolo III – NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO

Art. 9 – Manutenzione degli edifici e delle aree

Art. 10 – Ripulitura terreni mantenuti a verde

Art. 11 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone

Art. 12 – Limitazione attività rumorose cantieri edili, stradali e assimilabili durante il periodo estivo

Titolo III bis – SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 12 bis – Sicurezza urbana

Art. 12 ter – Individuazione di aree urbane oggetto di misure a tutela del decoro

Titolo III ter – TUTELA E DECORO DEL CENTRO STORICO

Art. 12 quater – Finalità del presente titolo

Art. 12 quinquies – Ambito di applicazione

Art. 12 sexies – Tutela del decoro urbano del Centro Storico

Art. 12 septies – Disciplina delle manifestazioni ed iniziative temporanee e tutela ed obblighi degli esercizi commerciali

Titolo IV – SANZIONI, PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 13 – Procedimento sanzionatorio

Art. 14 – Sanzioni

Art. 15 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere

Titolo V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 – Abrogazioni ed entrata in vigore

Titolo I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento introduce norme, principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni d'interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico, nonché ai beni espressione dei valori di civiltà e delle radici etico - culturali proprie della comunità locale.
2. Finalità del presente Regolamento è quella di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti e obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, di prevenire e contrastare condizioni di disagio, di garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita, del patrimonio culturale e dell'ambiente.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento trova applicazione ed è efficace in tutto il territorio del Comune di Castel del Piano.
2. Il Regolamento ha come scopo primario la tutela e la valorizzazione del decoro urbano e si applica a tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché agli spazi privati nei limiti delle norme che seguono.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si deve intendere per:
 - a. patrimonio pubblico, inteso come aree pubbliche, anche verdi, edifici pubblici, monumenti e beni artistici, sia culturali che religiosi, arredo urbano e arredo posto all'interno di aree verdi;
 - b. patrimonio privato, inteso come edifici, manufatti ed aree private prospettanti o prospicienti su aree pubbliche.
 - c. decoro urbano un'ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'*habitat* cittadino;
 - d. arredo urbano insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce:
 - 1) All'agibilità dello spazio pubblico (a titolo esemplificativo: panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, ecc.);
 - 2) Alla viabilità e alla segnaletica (a titolo esemplificativo: semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori, ecc.);
 - 3) Ai sistemi di illuminazione pubblica (a titolo esemplificativo: lampioni, fari, ecc.).

Titolo II – NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PUBBLICO

Art. 4 – Atti vietati

1. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è vietato danneggiare, deturpare e comunque porre in essere azioni dirette a ledere con scritte, affissioni, disegni o ogni altro mezzo i beni appartenenti al patrimonio pubblico o equiparato a tale.
2. E' vietato affiggere manifesti e qualunque altra forma d'informazione e/o comunicazione e/o pubblicità al di fuori degli spazi autorizzati su elementi del patrimonio pubblico e su arredi urbani, in particolare sugli alberi, su pali dell'illuminazione pubblica, su paline semaforiche, su cassette per la raccolta della posta, su cabine elettriche, su cabine telefoniche e su altri manufatti urbani, nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'autorità comunale. E' fatto inoltre divieto di depositare o posizionare sui veicoli in sosta materiale pubblicitario.
3. E' vietato sdraiarsi sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via; è altresì vietato bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente, o comunque recando intralcio o disturbo, sulle strade, sulle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sulle scalinate, o comunque sul suolo pubblico.
4. Fatto salvo quanto previsto da specifiche norme penali in materia o disciplinato da specifica ordinanza sindacale, è vietato inoltre:
 - a. gettare detriti o altre sostanze nelle fontane pubbliche;
 - b. modificare, spostare, rimuovere o rendere comunque inutilizzabili gli arredi urbani e gli elementi della viabilità in genere ed, in particolare, le panchine, le rastrelliere, i dissuasori di sosta e di velocità e tutte le attrezzature;
 - c. modificare, spostare, rimuovere o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i cartelli segnaletici;
 - d. utilizzare l'arredo urbano in modo difforme dalla sua specifica destinazione;
 - e. introdurre elementi di arredo urbano se non specificatamente autorizzati;
 - f. scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche o comunque visibili dalle medesime.
5. In caso di accertata violazione alle norme di cui ai commi precedenti, è fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi in conformità a quanto previsto dal presente articolo ed a quanto previsto dall'art. 15.

Art. 5 – Manutenzione e pulizia di locali ed oggetti prospettanti sulla pubblica via

1. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia dei rifiuti derivanti dalla propria attività del tratto di marciapiede, sul quale il locale prospetta.
2. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla

loro attività, depositati sulla strada, sui marciapiedi su porte, finestre, vetrine, fioriere o ingressi degli stessi, nello spazio ricompreso in un raggio minimo di 5 m dall'ingresso dell'attività.

3. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne al bisogno la pulizia e la vuotatura.

4. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale, deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell'area immediatamente circostante.

5. Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Art. 6 – Viali e giardini pubblici

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi velocipedi, carretti e cavalli; salvo previsioni di mercati o fiere;
- b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- d) danneggiare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- e) collocare sedie, baracche, panche, ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i luoghi pubblici, salva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale;
- f) dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone;
- g) svolgere competizioni sportive, salvo espressa autorizzazione dell'Ufficio Polizia.

2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Art. 7 – Obblighi e divieti imposti ai proprietari di cani

I proprietari di cani, ed i detentori a qualsiasi titolo, devono rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

- a) E' severamente vietato lasciare incustoditi i cani fuori dalle proprietà private, in luoghi o aree pubbliche, nonché aree verdi; è altresì vietato l'accesso ai cani, anche se custoditi, nelle aree destinate ai giochi per bambini;

b) E' vietato abbandonare in tutte le aree pubbliche in genere o luoghi aperti al pubblico nel territorio comunale, ed in particolare negli spazi pubblici adibiti al passaggio pedonale ovvero in zone di verde pubblico, gli escrementi depositati dai cani durante le loro passeggiate. Detti rifiuti dovranno invece essere tempestivamente raccolti, con idonea paletta o sacchetto e smaltiti negli appositi contenitori per la raccolta;

c) I cani da guardia in cortili aperti devono essere custoditi, all'interno della proprietà privata, in modo tale da garantire la sicurezza delle persone che transitano all'esterno.

3. In caso di accertata violazione alle norme di cui alla lettera b), è fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi in conformità a quanto previsto dal presente articolo ed a quanto previsto dall'art. 15.

Art. 8 – Sgombero della neve nell'abitato

1. Nei centri abitati, in presenza di precipitazioni nevose, ogni proprietario o locatario è tenuto a provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi antistanti gli immobili da loro occupati. Qualora non esista marciapiede rialzato deve essere sgomberato uno spazio sufficiente al transito dei pedoni e, comunque, di profondità non inferiore ad un metro.

2. Ogni proprietario o locatario è tenuto a provvedere allo sgombero della neve sulle aree fronteggianti i propri passi carrabili o pedonali.

3. In caso di accertata violazione alle norme di cui ai commi precedenti, è fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi in conformità a quanto previsto dal presente articolo ed a quanto previsto dall'art. 15.

Titolo III – NORME E DIVIETI RELATIVI AL PATRIMONIO PRIVATO

Art. 9 – Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari o comunque i possessori di edifici privati, nonché i concessionari di edifici pubblici, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. I proprietari hanno inoltre l'obbligo di provvedere alle manutenzioni delle parti deteriorate dell'edificio, nonché a porre in essere ogni adeguato intervento volto ad evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica delle persone e la sicurezza urbana, nel rispetto delle altre norme in materia.

2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3. Le aree intorno ai fabbricati devono essere tenute, a cura dei proprietari, in stato di perfetto ordine e pulizia.

4. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione anche in caso di non utilizzo.

5. In caso di accertata violazione alle norme di cui ai commi precedenti, è fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi in conformità a quanto previsto dal presente articolo ed a quanto previsto dall'art. 15.

Art. 10 – Ripulitura terreni mantenuti a verde

1. A tutela del decoro, dell'incolumità e dell'igiene pubblica, per ridurre il rischio di incendi e per impedire la proliferazione di ratti, rettili ed insetti, tutti i proprietari, i locatari ed i possessori di terreni mantenuti a verde posti all'interno e a margine dei centri abitati, nonché tutti i frontisti dei fondi laterali, delle strade comunali e vicinali, ed in generale a tutti i proprietari di aree prospicienti spazi pubblici, sono obbligati a:

- a) Tagliare la vegetazione incolta, gli arbusti, le sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
- b) Tagliare le siepi ed i rami che si protendono sul suolo pubblico, ovvero che si protendono in modo da costituire pericolo oltre il ciglio stradale, e comunque a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade;
- c) Impedire la caduta di pietre od altri materiali sulle strade comunali o vicinali o comunque soggette al pubblico transito, nonché a rimuovere dalle strade medesime le pietre ed i materiali eventualmente cadute;
- d) Conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti le strade;
- e) Provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte del proprio stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici.

2. È fatto altresì divieto ai soggetti di cui al comma 1:

- a) Lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso, tali da determinare inquinamento momentaneo o duraturo;
- b) Lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato od affastellato, tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi;
- c) Lasciare in deposito sui terreni un eccessivo accumulo di sterpaglie, di sottobosco o di ramaglie tale da determinare un pericolo di incendio.

3. In caso di accertata violazione alle norme di cui ai commi precedenti, è fatto obbligo ai trasgressori di provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi in conformità a quanto previsto dal presente articolo ed a quanto previsto dall'art. 15.

Art. 11 – Pubblica quiete e tranquillità delle persone

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita nei centri urbani.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere o mediante l'uso personale di apparecchiature e strumenti, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, nella fascia oraria che va dalle ore 21,00 alle ore 07,00. Nei giorni festivi il divieto è prolungato sino alle ore 09,00.

3. E' fatto altresì divieto a chiunque, col proprio comportamento (schiamazzi, urla, ecc) o attraverso la propria attività di intrattenimento (spettacoli di arte varia, musicale, ecc..), procurare disturbo nelle vicinanze dei luoghi di culto al momento delle celebrazioni religiose, commemorative e similari.

4. I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dei commi precedenti.

5. In caso di accertata violazione alle norme di cui ai commi precedenti, è fatto potere agli operatori del Servizio di Polizia Municipale, di intimare ai trasgressori, anche verbalmente, l'immediata cessazione dei comportamenti vietati. In caso di mancato adempimento si applicherà la sanzione di cui all'art. 14.

Art. 12 – Limitazione attività rumorose cantieri edili, stradali e assimilabili durante il periodo estivo

1. Nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Settembre di ogni anno, è fatto obbligo alle professioni o mestieri rumorosi, incomodi o che producono vibrazioni di carattere sonoro, di sospendere l'attività lavorativa all'interno dei centri urbani del territorio comunale nelle seguenti fasce orarie: 00.00 – 08.00; 14.00 – 16.00; 21.00 – 24.00.

2. A mero titolo esemplificativo, le professioni soggette all'obbligo di cui al comma 1 sono le attività edilizie esercitate mediante l'utilizzo di martelli pneumatici, montacarichi ed attrezzi da carpenteria, nonché le attività da taglio esercitate mediante l'uso di motoseghe e falciatrici, le attività di falegnameria e di fabbro.

3. In caso di accertata violazione alle norme di cui ai commi precedenti, è fatto potere agli operatori del Servizio di Polizia Municipale, di intimare ai trasgressori, anche verbalmente, l'immediata cessazione dei comportamenti vietati. In caso di mancato adempimento si applicherà la sanzione di cui all'art. 14.

Titolo III bis - SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ

Art. 12 bis – Sicurezza urbana

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ed in particolare ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. 20.01.2017, n. 14, convertito con modificazioni in Legge 18.04.2017, n. 48, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le

loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano cagionare pericolo per l'incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o strade particolarmente affollate.

3. I gestori dei locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l'aggregazione di un numero considerevole di persone all'interno o all'esterno dei locali stessi, che causano disturbi, disagi o pericoli col loro comportamento, hanno l'obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l'attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale, interrompendo l'attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne. E' fatto obbligo ai gestori dei locali suddetti al termine dell'orario dell'attività nelle occupazioni di suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli avventori o clienti del proprio locale.

4. L'amministrazione comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del comma 3, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio può applicare il disposto ed i poteri di cui all'art. 50 TUEL.

5. E' fatto inoltre divieto a chiunque di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell'autorizzare o consentire attività, eventi, spettacoli, impongono prescrizioni che tengono conto di quanto sopra.

Art. 12 ter – Individuazione di aree urbane oggetto di misure a tutela del decoro

1. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del D.L. 20.01.2017, n. 14, convertito con modificazioni in Legge 18.04.2017, n. 48, il presente regolamento individua le aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le medesime disposizioni.

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 14/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 48/2017, ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 9 anzidetto, sono individuate le seguenti zone del centro urbano:

1. Area del centro urbano in cui insistono complessi monumentali ed altri istituti e luoghi di cultura, nonché le strade di collegamento tra gli stessi: Piazza Garibaldi (luogo di maggiore incontro della cittadinanza), Via Marconi (sede del palazzo comunale), Via dell'Opera, Piazza Madonna (sede delle principali chiese), Via della Croce, Piazza Colonna (sede di Palazzo Nerucci), Corso Nasini, Piazza Bellavista;

2. Istituti scolastici di Via di Montagna, Via Domenico Santucci e Piazza Rosa Guarnieri (entro 100 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi);
3. Presidio Ospedaliero sito in Viale Dante Alighieri e Via IV Novembre (entro 100 metri dagli ingressi e loro pertinenze e parcheggi);
4. Parchi e giardini (entro 100 metri compresi eventuali parcheggi e pertinenze): Piazza Rosa Guarnieri; parco giochi di Via Fazzi Benvenuto; parco pubblico denominato “Parco dei Cigni” sito in Via Pozzo Stella e pista di “Pump Track” sita in Via Campogrande;

Titolo III ter - TUTELA E DECORO DEL CENTRO STORICO

Art. 12 quater

Finalità del presente titolo

1. L'Amministrazione Comunale di Castel del Piano, con il presente capitolo del Regolamento di Polizia Urbana, intende perseguire la tutela del Centro Storico di Castel del Piano, area di pregio ed interesse storico, attraverso una generale lotta al degrado, il quale si verifica tramite quei comportamenti che portano alla lesione di interessi generali, quali la vivibilità, la civile convivenza, la quiete pubblica e la tranquillità delle persone ed il decoro urbano.
2. Con il presente Regolamento si intende altresì salvaguardare, promuovere, valorizzare e sostenere gli esercizi commerciali ed artigianali esistenti ed esercizi che dovessero sorgere all'interno del Centro Storico, che costituiscono e costituirebbero, una risorsa preziosa per il Comune, anche sotto il profilo dell'attrattiva turistica.
3. Si intende altresì incentivare la promozione di qualificate iniziative culturali e di spettacolo, riconoscendo il Centro Storico come luogo importante della vita economica, culturale e sociale cittadina.
4. In particolare il presente Regolamento mira a migliorare le condizioni di vivibilità nel Centro Storico. Tale risultato potrà essere raggiunto solo con la condivisione delle possibili soluzioni tra i vari portatori di interesse, al fine di contemperare gli obblighi delle istituzioni pubbliche con quelli dei residenti, nel rispetto:
 - della vivibilità dei cittadini intesa come l'insieme dei comportamenti e delle situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune, nel rispetto reciproco e nel corretto svolgimento delle proprie attività;
 - della quiete e della tranquillità delle persone, intesi come il normale svolgimento delle occupazioni e del riposo;
 - della sicurezza;
 - del pubblico decoro, mediante il contrasto al vandalismo e al danneggiamento del patrimonio pubblico o privato, la tutela di beni culturali, il contrasto al degrado ed al disordine urbano, il contrasto agli atteggiamenti che ledono il decoro del paese o che creano disturbo ai residenti; dell'igiene, mediante il contrasto all'abbandono indiscriminato di rifiuti;

Art. 12 quinquies

Ambito di applicazione

1. Il presente titolo, al fine di salvaguardare le caratteristiche, il decoro e l'identità dei luoghi di particolare pregio ed interesse storico e ambientale del Comune, si applica, salvo che sia previsto diversamente, all'interno del Centro Storico, individuato nel tessuto urbano posto entro le mura del centro storico, Corso Nasini, Via della Stazione, Via della Pianetta, Piazza Garibaldi, Piazza Madonna e Via Marconi.

Art. 12 sexies

Tutela del decoro urbano del Centro Storico

1. Fatti salvi i divieti e gli obblighi previsti dai titoli II e III del presente Regolamento di Polizia Urbana e previsti dalla specifiche norme penali e/o ordinanza sindacali e dirigenziali, all'interno del Centro Storico è vietato:

- a) somministrare qualunque tipo di mangime ed alimento ad uccelli selvatici, ed in particolare ai piccioni presenti allo stato libero sul territorio comunale;
- b) installare nuove bacheche, salvo esplicita autorizzazione rilasciata dall'Ente;
- c) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio di cose.
- d) compiere atti contrari alla pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze fisiologiche fuori dai luoghi deputati;

2. Fatti salvi i divieti e gli obblighi previsti dai titoli II e III del presente Regolamento di Polizia Urbana e previsti dalla specifiche norme penali e/o ordinanza sindacali e dirigenziali, all'interno del Centro Storico i proprietari, i locatari o comunque i possessori di edifici privati, sono obbligati a:

- a) installare idonei dissuasori, quali a mero titolo esemplificativo spilli in acciaio inox o reti ornitotecniche, per evitare lo stazionamento e la nidificazione dei piccioni su finestre, cornicioni, davanzali, capitelli, buche pontate ed ogni altro oggetto o manufatti sui cui si possono posare i piccioni;
- b) oscurare e/o proteggere vetrine e saracinesche, attraverso modalità e materiali definiti dall'Amministrazione Comunale mediante apposita Delibera di Giunta;

3. La violazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nonché la violazione degli articoli di cui ai titoli II e III del presente Regolamento di Polizia Urbana commesse all'interno del territorio indicato dall'art. 12 quinquies, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00.

4. Alle violazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni procedurali e le sanzioni accessorie di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Regolamento di Polizia Urbana.

5. L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire il conseguimento dell'unitarietà ed omogeneità degli elementi ed il decoro complessivo del Centro Storico, può promuovere azioni ed interventi diretti a favorire l'utilizzo, da parte dei residenti e delle attività, di elementi di arredo (es. vasi e fioriere), tavoli e sedie che presentino caratteristiche di omogeneità estetica, secondo criteri individuati dalla Giunta comunale.

6. L'Amministrazione Comunale, in accordo con le Associazioni, promuove un sistema integrato di azioni tese a garantire un ordinato svolgimento della vita dei cittadini e di contrasto a qualsiasi fenomeno di turbative della quiete e della sicurezza pubblica, anche in rapporto con le aggregazioni giovanili, per l'educazione alla convivenza, alla conoscenza delle regole, con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla quiete pubblica. L'Amministrazione può inoltre sottoscrivere con eventuali interessati alla gestione di pubblici esercizi, anche temporanei, accordi che prevedano impegni alla sensibilizzazione degli avventori sulle tematiche di cui sopra.

Art. 12 septies

Disciplina delle manifestazioni ed iniziative temporanee e tutela ed obblighi degli esercizi commerciali

1. Per le manifestazioni/eventi che si tengono nel Centro Storico organizzati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, gli organizzatori sono tenuti, oltre che a richiedere le autorizzazioni previste dalla normativa in materia, a rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) manutenzione costante dei manufatti e degli spazi utilizzati per tutta la durata dell'occupazione del suolo pubblico con particolare attenzione alla raccolta dei rifiuti generati dall'evento, secondo le modalità previste dalla società di gestione della raccolta rifiuti;
- b) prevenire l'imbrattamento, anche accidentale, della pavimentazione stradale e degli arredi urbani;
- c) non destinare lo spazio pubblico occupato ad usi diversi da quello autorizzato;
- d) non eseguire ogni forma di manomissione, di perforazione o altra forma di alterazione permanente della pavimentazione e di ogni altro elemento costituente l'arredo delle aree concesse;
- e) gli allestimenti non dovranno interferire in nessun caso, ridurre od ostruire l'accesso a beni privati del Centro Storico e non dovranno cambiare le logiche di fruizione, salvo specifici accordi con l'Amministrazione Comunale.

2. I titolari degli esercizi commerciali insistenti sull'area indicata dall'art. 12 quinquies, oltre agli obblighi previsti dall'art. 5 del presente regolamento, hanno l'obbligo di vigilare sul corretto comportamento degli avventori all'interno del perimetro del locale e negli spazi esterni allestiti con tavoli e sedie.

3. Con apposita ordinanza sindacale emessa ai sensi dell'art. 50, comma 7-bis, TUEL l'autorità sindacale potrà disporre, ove necessario per assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale del Centro Storico, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

4. Per le finalità di cui al precedente art. 12 quater, l'Amministrazione Comunale promuove, anche d'intesa con le associazioni di categoria degli operatori e dei consumatori e/o con altri soggetti pubblici e privati interessati, iniziative, attività e progetti di valorizzazione turistica e/o

commerciale, nonché campagne d'informazione e di promozione del Centro Storico di Castel del Piano. I progetti di valorizzazione possono prevedere:

- a) la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di rilevante riorganizzazione della logistica;
- b) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;
- c) l'attuazione di azioni di promozione turistica;
- d) la gestione coordinata degli eventi promossi da soggetti diversi dall'Amministrazione comunale.

5. Ad eventuali richieste di esercizi esistenti o di nuovi esercizi, anche temporanei, l'Amministrazione Comunale può riconoscere misure di agevolazione per quanto di propria competenza, coerentemente con la normativa vigente e in linea ed osservanza degli atti di programmazione dell'Ente. L'Amministrazione Comunale può inoltre prevedere, attraverso l'approvazione di specifici piani di intervento, ulteriori misure a sostegno delle attività di cui trattasi, da definire in collaborazione con le organizzazioni di categoria del settore. Tali misure possono comprendere:

- a) realizzazione di materiale pubblicitario e documentario sugli esercizi che chiedono autorizzazione;
- b) realizzazione di pagine web sul sito internet del Comune;
- c) promozione dell'attività svolta dalle imprese iscritte attraverso la realizzazione di comunicazione e specifiche azioni per la loro valorizzazione turistica anche attraverso l'Ufficio preposto;

6. L'Amministrazione Comunale tutela e valorizza le “Botteghe Storiche” e gli “Esercizi di Prodotti Tipici”, come di seguito definiti, con iniziative specifiche tese a mantenere e favorire il loro insediamento nel perimetro del Centro Storico.

7. Ai fini del presente Regolamento:

- a) per “Botteghe Storiche” si intendono gli esercizi commerciali, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività artigianali, site nel Centro Storico. Per Botteghe Storiche si intendono anche quelle attività che nel corso degli anni hanno modificato o cambiato la ragione sociale o denominazione sociale, anche in caso di subentro, mantenendo tuttavia la stessa tipologia di servizio e genere merceologico.
- b) per “Esercizi di Prodotti Tipici” si intende l'attività avente ad oggetto la vendita di prodotti alimentari tipici intesi come prodotti di provenienza da attività agricole, enogastronomiche e agroalimentari operanti nella Regione Toscana, nonché di prodotti dell'artigianato locale.

8. Con apposita delibera della Giunta comunale possono essere riconosciute come “Botteghe Storiche” ed “Esercizi di Prodotti Tipici” gli esercizi di commercio al dettaglio (ad. es. stoffe, abbigliamento, calzature, empori) e gli esercizi dell'artigianato locale, che insistono fuori dal perimetro del Centro Storico e che siano ritenuti di particolare interesse per la promozione turistica del territorio.

Titolo IV – SANZIONI, PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 13 – Procedimento sanzionatorio

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art.7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della L.R. 28 dicembre 2000, n. 81.
2. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, con specifica delibera di Giunta potrà aggiornare, nella misura del pagamento in misura ridotta, l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui ai commi seguenti.
4. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è individuata nel Servizio Polizia Municipale. I proventi sono destinati al Comune.
5. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, il Servizio di Polizia Municipale. Sono altresì competenti gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
6. E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982, n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.
7. Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Municipale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.
8. Nei casi di conflitto sociale e degli altri casi in cui ciò sia appropriato e possibile, la Polizia Municipale potrà esperire tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni previste dal regolamento.

Art. 14 – Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00.
2. Chiunque viola le ordinanze emesse sulla base delle disposizioni del presente regolamento, ovvero non ottempera i provvedimenti di intimazione previsti dalle medesime disposizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 500,00.
3. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero il pagamento a seguito di emissione di ordinanza-ingiunzione non costituisce risarcimento del danno patito dal Comune di Castel del Piano, il quale avrà ogni più ampio diritto e facoltà di legge di procedere civilmente nei confronti del trasgressore e degli obbligati in solido a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 15 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere

1. Qualora in conseguenza della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia previsto l'obbligo per il trasgressore di provvedere al ripristino del precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano o meno di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
2. In caso di mancata esecuzione, entro congruo termine, dell'obbligo di ripristino ed esecuzione, il Comune, con specifica ordinanza emessa dal Servizio di Polizia Municipale, provvederà ad intimare ai trasgressori l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive.
3. Il termine per l'esecuzione delle opere di cui al comma precedente dovrà essere commisurato alla tipologia di intervento da eseguire e non potrà, in ogni caso, essere inferiore a giorni dieci, nonché essere superiore a giorni trenta, dalla data di notificazione dell'ordinanza.
4. In caso di mancato adempimento nel termine previsto nell'ordinanza, ferma l'applicazione della sanzione di cui all'art. 14, comma 2, il Comune potrà provvedere d'ufficio al compimento dei necessari interventi, imputando le spese ai trasgressori, in solido con i proprietari, locatari e possessori degli immobili ove la violazione si è verificata.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 – Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati tutti i precedenti provvedimenti, ordinanze e disposizioni che per materia interessano gli argomenti del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
3. L'emanazione del presente Regolamento di Polizia Urbana verrà debitamente pubblicizzata sul sito web ufficiale del Comune di Castel del Piano dove viene inserito nella raccolta dei Regolamenti Comunali.